



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino
Servizi Amministrativi Istituzionali



COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA IN MERITO A PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Su disposizione del Sindaco, in attesa di chiarimenti normativi e come avvenuto in altri Comuni, si porta a conoscenza della Giunta Comunale il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate che verrà successivamente pubblicato sul sito internet del Comune e trasmesso alla Corte dei Conti. I criteri di redazione sono quelli previsti dalla vigente normativa.

IL RESPONSABILE
SERVIZI AMMINISTRATIVI ISTITUZIONALI
CAGNA Dott. Franco

PARERE DELLA GIUNTA:



FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE

14 MAG. 2015

Elisa Ghisotti

Andrea

Francesco Lelli

Antonia Giuliani

Roberto Vime

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato dagli uffici comunali attraverso gli opportuni e necessari provvedimenti.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'Ente che vengono mantenute a seguito del Piano operativo di razionalizzazione

Il comune di Volpiano continuerà a partecipare al capitale delle seguenti società:

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. (siglabile S.M.A.T. S.p.A.), codice fiscale/partita IVA: 07937540016; ha finalità di pubblico interesse, in quanto svolge attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) Legge 5.1.1994, n. 36, (art. 3 dello Statuto vigente). La società gestisce la nostra rete di acquedotto e fognatura e la nostra partecipazione è sostanzialmente obbligatoria. La società negli ultimi tre anni ha avuto un risultato di esercizio attivo.
L'Amministrazione manterrà la quota dello 0,00024;
- SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (siglabile T.R.M. S.p.A.), codice fiscale/partita IVA: 0856644015, ha finalità di interesse pubblico in quanto svolge (art. 5 dello Statuto):
attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa volti al recupero, trattamento e smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione di qualsiasi genere di rifiuto, e, segnatamente, di rifiuti urbani, di rifiuti speciali inerti, di rifiuti speciali pericolosi e non, di imballaggio provenienti da insediamenti produttivi, industriali e commerciali;
di progettazione e realizzazione di impianti a tecnologia complessa;
attività di recupero energetico connesso allo smaltimento a mezzo incenerimento;
attività di trasporto e conferimento di rifiuti, trattamento o smaltimento;
attività di gestione di discariche di rifiuti non pericolosi;
ogni attività di ricerca e di sperimentazione, studio e consulenza, direttamente od indirettamente connesse all'oggetto sociale;
attività di gestione tecnico-manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale.
La partecipazione a questa società dà al Comune la possibilità di portare i rifiuti nell'inceneritore di Torino. La società negli ultimi tre anni ha avuto un risultato di esercizio attivo.
L'Amministrazione manterrà la quota dello 0,041;
- SOCIETA' ECOLOGICA TERRITORIO AMBIENTE S.p.A. (siglabile SETA S.p.A.), codice fiscale/partita IVA: 08547180011; ha finalità di interesse pubblico in quanto ha per oggetto (art. 3 dello Statuto) l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, comprendente anche quello di raccolta e trasporto degli RSU e RSA nonché dei servizi di igiene urbana nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti ATO-R.
L'Amministrazione manterrà la quota dello 5,33.
- SOCIETA' CONSORZIO INFORMATICO DEL CANAVESE s.c.r.l. (siglabile CIC s.c.r.l.), codice fiscale/partita IVA: 93006790013, ha finalità di interesse pubblico in quanto ha per scopi (art. 3 dello Statuto) di:
mettere a disposizione esclusivamente dei soci, attraverso la costituzione di un sistema informativo organico, i mezzi per il trattamento automatico delle informazioni utilizzate da ciascuno di essi per conseguire i rispettivi scopi istituzionali nei campi della ricerca, della programmazione, della pianificazione e della gestione operativa;

realizzare e/o gestire sistemi di elaborazione dei dati che, promuovendo la connessione tecnica ed operativa dei soci, consentano lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse e la standardizzazione delle procedure; facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte dei soci di minore dimensione e l'estensione di tali tecniche a nuovi settori operativi di interesse sociale; promuovere il coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative dei soci nel settore dell'informatica applicata alla gestione operativa delle attività tecnico-amministrative; progettare, sviluppare, gestire esclusivamente per i soci servizi basati sull'uso di soluzioni e strumenti informativi; promuovere e consolidare la formazione di una cultura informatica nei quadri della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che:

- la Società CONSORZIO INFORMATICO DEL CANAVESE s.c.r.l. (siglabile CIC s.c.r.l.) con lettere del Presidente datate 23 gennaio 2015 e 2 marzo 2015 ha richiesto ai soci di ripianare la perdita di esercizio e ricostituire il capitale sociale al minimo legale;

- con lettera del 3 marzo 2015 il Comune di Volpiano comunicava di non avere intenzione di ripianare le perdite e ricostituire il capitale sociale e chiedeva una risposta in merito alla continuazione da parte di CIC degli impegni contrattuali in essere per l'intero anno 2015 con il Comune di Volpiano;

- con lettera del 3 marzo 2015 il CIC confermava la continuazione dei servizi di gestione in essere con il Comune di Volpiano fino alla scadenza del contratto stesso;

- in data 4 marzo 2015 i soci presenti all'Assemblea straordinaria hanno ritenuto di non procedere al ripiano ed alla ricapitalizzazione, deliberando la messa in liquidazione della Società.

Essendo di fatto impossibile l'uscita dalla compagine societaria da parte del nostro Comune seguiremo le vicende della liquidazione. La nostra partecipazione **è pari allo 0,53.**

- SOCIETA' SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI s.r.l. (siglabile SAT s.r.l.), codice fiscale/partita IVA: 09555390013, costituita a seguito di scissione da A.S.M. S.p.A., ha lo scopo di supportare esclusivamente i propri soci - ex art. 13 L. 04.08.2006, n. 248 e smi (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi funzionali alla loro attività, nonché nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza. Ha per oggetto (art. 3 dello Statuto) attività finalizzate alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo) nelle seguenti aree di intervento:

progettazione di lavori, validazione di progetti, direzioni lavori, sicurezza in ogni fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, collaudi, incarichi di supporto alla formazione del programma triennale e dei piani annuali delle opere pubbliche;

assistenza attività di esproprio e di acquisizione bonaria;

redazione di Piani Regolatori e assimilati e attività di ricerca, studio e progettazione di piani complessi e programmi di trasformazione territoriale di area vasta;

ricerca, reperimento e gestione di ogni tipologia di finanziamento pubblico;

attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie;

realizzazione e gestione di banche dati inerenti le predette entrate;

gestione cartografia digitalizzata;

Si precisa che:

la Società SAT s.r.l. è stata costituita in data 20 febbraio 2007 per scissione parziale di ASM ed è una società in house partecipata da vari Comuni tra cui Volpiano; il Comune di Settimo Torinese detiene una quota di tale società pari al 76,96%. La società opera esclusivamente con gli altri enti soci fornendo ad essi servizi rientranti nell'oggetto sociale, alcuni dei quali sono "servizi a rilevanza economica";

- la Società sin dalla fondazione ha gestito l'iter burocratico per la partecipazione ai bandi europei di finanziamento di opere pubbliche del nostro territorio, l'attività di progettazione, coordinamento e organizzazione tra i soggetti che hanno aderito alla richiesta di finanziamenti europei per diversi progetti (P.T.I., URBAN, P.I.S.L., ecc.) e di alcuni di questi sta ancora tenendo la rendicontazione.

- la Società attualmente si occupa della gestione della videosorveglianza comunale.

- la Società negli ultimi tre anni ha avuto un risultato di esercizio attivo.

- la Società si sta riorganizzando a livello di compagine sociale con la fuoruscita di soci non operativi per diventare la società operativa della nuova area omogenea della Città Metropolitana che comprende i Comuni dell'Unione Net oltre al Comune di Leini; tra i primi incarichi affidati da questi Enti c'è il Piano di Struttura di tale Area e l'assistenza ai Comuni dell'Area Omogenea per i risultati da raggiungere in materia ecosostenibile come definiti dal patto dei Sindaci sottoscritto dalle Amministrazioni in parola.

- la Società ha presentato, nell'assemblea tenutasi il 9 gennaio 2015, una proposta di modifica della forma giuridica della Società da Società a responsabilità limitata a Società consortile;

- lo statuto della società prevede all'art. 27 che tale deliberazione possa essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (art. 2479 c.c.) ed il Comune di Settimo con provvedimento di Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2015 ha deliberato tale trasformazione.

Ad oggi la quota in possesso dell'Amministrazione è del 2,51.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dal momento che è in corso l'iter parlamentare della normativa sul riordino delle partecipazioni societarie pubbliche (scaturita dal cosiddetto "Piano Cottarelli"), essendo il termine del 31/03/2015 di carattere ordinatorio e non perentorio, si ritiene che l'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società pubbliche e delle partecipazioni in sede consiliare debba essere differita ad un momento successivo all'approvazione della normativa di cui sopra.

Volpiano, 07/05/2015



IL SINDACO

DE ZUANNE Dott. Emanuele

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE/PARTITA IVA	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE (%)	FUNZIONI ATTRIBuite/ATTIVITA' SVOLTE /ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE	N.RO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	RISULTATI DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI		
					2011	2012	2013
CIC S.c.r.l.	93006790013	0,53	gestione caselle di posta elettronica	Nessuno	4.255	-272.148	2.801
T.R.M. S.p.a.	0856644015	0,041	Nessuna	Nessuno	2.377.598	7.107.681	8.032.272
S.E.T.A. S.p.a.	08547180011	5,33	servizio integrato raccolta e smaltimento rifiuti	Nessuno	422.043	1.041.126	1.220.486
SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.a.	07937540016	0,00024	gestione servizio idrico integrato	Nessuno	26.213.143	23.268.607	43.873.504
SAT S.r.l.	09555390013	2,51	Nessuna	Nessuno	216	572	1416
A.S.M. AZIENDA MULTISERVIZI S.p.a.	3126960016	0,021	Nessuna	Nessuno	-28879023	-76748726	posta in concordato

* Il Comune 551 della Legge 147/2013 stabilisce che: "limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compreso la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del C.C."

** La società è stata posta in liquidazione in data 11/05/2012 con atto notarile 24842. Il Consiglio Comunale con atto n.ro 41 del 18/7/2013 ha manifestato l'intenzione di cedere la partecipazione. Il Comune di Settimo, nella persona del direttore generale, aveva manifestato verbalmente la disponibilità del Comune di Settimo ad acquisire le quote. Successivamente in data 29/10/2013 il Sindaco di Settimo ha comunicato di non poter procedere all'acquisto di quote in quanto nel frattempo la società è stata posta in concordato.